TRATTAMENTO INTEGRATIVO E ULTERIORE DETRAZIONE
D.L. n. 3/2020 in L. n. 21/2020 e successive modifiche

Il D.L. n.3/2020 convertito nella Legge n. 21 del 2 aprile 2020 ha previsto che, a seguito dell'abrogazione del Bonus Renzi (D.L. n. 66/2014), a far data dal 01 luglio 2020 siano introdotte, alternativamente, due nuove misure:

- un trattamento integrativo per chi ha redditi fino a 28.000 euro pari a 600 euro per l'anno 2020 innalzato a 1.200 euro dal 2021;
- una ulteriore detrazione fiscale di importo compreso tra 1200 euro e 960 euro calcolata in proporzione al reddito per chi ha reddito complessivo compreso tra 28.000 euro e 35.000 euro e di importo compreso tra 960 euro e 0 euro calcolata in proporzione al reddito per soggetti il cui reddito complessivo è compreso tra 35.000 euro e 40.000 euro.

Il sottoscritto/a _____ in qualità di _____

dell'Azienda/Ente _____ Rif. Interno _____

Unità locale _____

consapevole che:

- il datore di lavoro deve automaticamente riconoscere mensilmente il "Trattamento integrativo" o l'"Ulteriore detrazione fiscale";
- l'imposta lorda (IRPEF) deve essere maggiore dell'importo delle detrazioni da lavoro dipendente, spettanti ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR;
- se il reddito complessivo annuo lordo (*) **è superiore a 40.000** euro, **NON spetta** alcun **trattamento o detrazione**;

  (*) **Nota:** ai fini del **reddito complessivo annuo lordo** (anno) concorrono:
  - il reddito utile ai fini della tassazione ordinaria Irpef,
  - i redditi provenienti dall'affitto di immobili assoggettati a cedolare secca,
  - i redditi esenti relativi ai lavoratori impatriati (art. 16 D.Lgs. n.147/2015) e relativi ai ricercatori (art. 44 D.L. n. 78/2010 in Legge n.122/2020)

  non concorrono:
  - il reddito da abitazione principale e relative pertinenze,
  - i redditi assoggettati a tassazione sostitutiva per gli incrementi di produttività,
  - i redditi a tassazione separata

- laddove il contribuente non ravvisi i presupposti per il riconoscimento del Trattamento integrativo o dell'Ulteriore detrazione deve darne relativa comunicazione all'azienda.

richiede che il "Trattamento integrativo" o la "Ulteriore detrazione":

☐ NON venga APPLICATO

☐ venga APPLICATO solo in sede di conguaglio fiscale (al 31/12 o alla cessazione del rapporto di lavoro)

solo in caso di **precedente richiesta di revoca**:

☐ venga APPLICATO secondo la normativa vigente

☐ venga APPLICATO solo in sede di conguaglio fiscale (al 31/12 o alla cessazione del rapporto di lavoro)

e/o comunica che:

☐ percepirà **presuntivamente** nell'anno in corso ulteriori redditi, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto con l'azienda, pari a _____ euro di cui chiede venga tenuto conto ai fini del riconoscimento del Trattamento integrativo o della Ulteriore detrazione L. n. 21/2020 e delle detrazioni d'imposta di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR.

A seguito di tale dichiarazione, il sottoscritto è altresì consapevole che si provvederà, ove necessario, a recuperare, secondo norma, il credito non dovuto già eventualmente erogato a titolo di trattamento integrativo o ulteriore detrazione, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Data _____ Firma del dipendente _____

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Regolamento UE n. 2016/679)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Modello per procedure Zucchetti (indirizzo Internet: http://www.zucchetti.it) - RIPRODUZIONE VIETATA